



COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

I SETTORE

Affari Generali e Attività Produttive

AVVISO PUBBLICO: Censimento, delle botteghe e attività storiche presenti sul territorio comunale, finalizzato all'iscrizione nell' "Elenco regionale delle botteghe ed attività storiche" ai sensi dell'art. 2 e dei commi 1 e 2 dell'art.3 della L.R. Lazio n. 1 del 10.02.2022 e del provvedimento attuativo R.R. n. 11 del 11.08.2022.

IL DIRIGENTE ad interim DEL I SETTORE

Visti:

- La Legge Regionale n. 1 del 10 febbraio 2022 "*Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche*" con la quale la Regione Lazio ha inteso promuovere, anche in collaborazione con i Comuni e mediante particolari forme di sostegno, una serie di iniziative volte alla salvaguardia e valorizzazione delle botteghe ed attività storiche, individuate attraverso criteri, di durata, continuità merceologica e specialità indicati nella medesima normativa, ivi compresa l'istituzione dell'elenco regionale delle botteghe e attività storiche;
- Il Regolamento Regionale n. 11 del 11 agosto 2022 "*Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1*";
- La Legge Regionale n. 20 del 10/12/2024, concernente *Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 ("Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche")* con la quale la Regione Lazio ha introdotto importanti novità finalizzate a riconoscere alle attività economiche come individuate dalla legge regionale n. 1/2022 e localizzate nelle Città di Fondazione (come definite dalla l.r. 27/2001 e tra le quali rientra la Città di Aprilia), termini temporali inferiori rispetto a quelli previsti nell'articolo 2 della medesima legge regionale (n. 1/2022) per il riconoscimento della qualifica di bottega o attività storica e il conseguente inserimento nell'elenco regionale disciplinato dall'articolo 3 della l.r. 1/2022, valorizzando, in tal modo, le peculiarità storiche e culturali presenti nelle città di fondazione che insistono sul territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 57 del 06/02/2025, pubblicata sul BURL n. 13 del 13.02.2025, con cui si è provveduto a modificare il regolamento regionale 11 agosto 2022, n. 11 (Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 "*Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e le attività storiche*"), per consentire l'adeguamento dello stesso alle novità introdotte dall'articolo 60 della Legge Regionale n. 20 del 10/12/2024;

Dato atto che:

- con DGR n. 1068 del 5 dicembre 2024 la Regione Lazio ha disposto, all'esito dell'aggiornamento per l'annualità 2024 dell'Elenco regionale, l'apertura dei termini della c.d. "seconda finestra" dell'Avviso Pubblico approvato con la determinazione dirigenziale n. G01534 del 15 febbraio 2024;
- i Comuni entro il 15 maggio 2025, dovranno provvedere:
 - ad adottare i provvedimenti finali di approvazione degli elenchi comunali delle

botteghe e attività storiche presenti sul proprio territorio sulla base dei criteri e delle modalità definiti nel Regolamento regionale 11/2022, anche avvalendosi delle CCIAA, delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, delle associazioni maggiormente rappresentative di salvaguardia e di promozione delle botteghe e attività storiche, ovvero delle attività economiche presenti sul territorio, mediante comunicazioni dalle stesse trasmesse a seguito di apposito avviso;

- a trasmettere alla Direzione regionale competente l'elenco delle attività economiche suddette, previa verifica della sussistenza dei requisiti ai sensi della legge regionale, ai fini dell'iscrizione delle stesse in una delle sezioni dell'Elenco regionale di cui all'articolo 4 della l.r. 1/2022;

Atteso che:

a) la Regione Lazio con i succitati provvedimenti ha inteso promuovere, anche in collaborazione con i Comuni e mediante particolari forme di sostegno, una serie di iniziative volte alla salvaguardia e valorizzazione delle botteghe ed attività storiche, individuate attraverso criteri, di durata, continuità merceologica e specialità indicati nella medesima normativa, ivi compresa l'istituzione dell'elenco regionale delle botteghe e attività storiche;

b) il presente avviso è emanato in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della Legge Regionale n. 1/2022 e sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal Regolamento Regionale n. 11/2022;

c) è finalizzato all'individuazione delle attività economiche presenti sul territorio comunale, classificabili come botteghe e attività storiche, le quali, a seguito della verifica istruttoria da parte dei Comuni del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 1/2022, saranno comunicate alla Regione Lazio ai fini della iscrizione nell' *"Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche"*;

d) tale verifica è propedeutica per la formazione dell'Elenco Regionale;

e) l'iscrizione nell'Elenco Regionale comporterà l'acquisizione della qualifica di bottega e attività storica, nonché l'accesso ai particolari benefici e contributi previsti dalla l.r. 1/2022 (interventi di salvaguardia e valorizzazione di cui all'art. 4 della Legge Regionale n.1/2022 - attività e strumenti di promozione di cui all'art.7 del Regolamento Regionale n. 11/2022);

f) a seguito dell'iscrizione nell'"Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche" la direzione regionale competente rilascerà all'operatore economico un attestato riportante:

- la denominazione sotto cui è esercitata l'attività economica;
- la sede in cui la medesima attività è condotta in maniera prevalente ai fini del riconoscimento della valenza storica, artistica e architettonica;
- la sezione in cui l'attività economica è iscritta in ragione della specifica fattispecie;
- il numero e gli estremi di iscrizione;
- l'indicazione del legale rappresentante al momento del riconoscimento;

g) la direzione regionale competente rilascerà inoltre copia del logo distintivo di "Bottega e attività storica del Lazio", diversificato per ciascuna delle tipologie previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale;

h) l'attestato ed il logo di "Bottega e attività storica del Lazio" dovranno essere esposti dall' esercente in maniera che sia facilmente visibile al pubblico e potranno essere utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, nella corrispondenza e nelle attività pubblicitarie dell'attività economica iscritta

nell'Elenco regionale;

i) ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge Regionale 1/2022, le botteghe e attività storiche, tenuto conto della compatibilità con l'esercizio dell'attività svolta, sono sottoposte a vincoli di continuità merceologica, di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli arredi, delle vetrine, delle insegne, dei serramenti e delle suppellettili presenti all'interno, ovvero degli elementi tradizionali e tipici dell'attività nonché delle apparecchiature d'epoca e degli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 348 del 31/03/2025 con la quale è stato approvato il presente schema di avviso pubblico;

Vista la LR 1/2022;

Visto il R.R. 11/2022;

Vista la DGR n. 1068/2024

Vista la LR 20/2024;

Vista la DGR n. 57/2025;

Visto il Dlgs 267/2000 TUEL;

Vista la l. 241/1990 e ss.mm.ii;

AVVISA

1) E' indetta, con il presente Avviso, procedura di Censimento rivolta agli operatori economici interessati all'iscrizione all'"Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche" che dimostrino il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 1/2022, così come modificato dall'art. 60 della l.r. n. 20/2024, e di seguito riportati:

a) **i locali storici**, locali e botteghe connotati da valore storico-artistico e architettonico, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie, svolte continuativamente anche da soggetti diversi e in modo documentabile da almeno cinquanta anni;

b) **i locali storici tradizionali**, individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche;

c) **le botteghe d'arte e di antichi mestieri**, botteghe nelle quali sono svolte, in modo documentabile da almeno trenta anni, attività artistiche consistenti in creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, comprese quelle che richiedono l'impiego di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione regionale, e attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni, prevalentemente manuali, e tecniche di produzione derivanti da tradizioni, usi o culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione;

d) **le attività storiche e tradizionali**, attività di commercio e somministrazione in sede fissa, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie ed edicole, svolte, in modo documentabile, continuativamente, nel medesimo locale, da almeno trenta anni, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione e di cui siano mantenute l'identità e le caratteristiche originarie dell'attività, restando ininfluenti l'eccellenza degli arredi, il valore storico, artistico, architettonico della bottega storica in cui detta attività si svolge.

- 2) Ai fini del riconoscimento di cui sopra non sono ostativi:
- a) l'eventuale utilizzo di nuove tecnologie nel processo creativo e produttivo, purché non sostituisca completamente l'attività artigianale;
 - b) l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali alla promozione commerciale, alla relazione con il cliente o alle forme di collaborazione con altre attività;
 - c) la sospensione dell'attività per un periodo continuativo non superiore a dodici mesi, salvo proroga, da parte del comune, in caso di comprovata necessità.
- 3) I titolari delle attività economiche interessate dovranno presentare formale comunicazione secondo le seguenti modalità:

Termini: la comunicazione dovrà essere inviata entro il **30 aprile 2025**;

Modalità di invio: la comunicazione suddetta dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: suap@pec.comune.aprilia.lt.it indicando in oggetto "CENSIMENTO BOTTEGHE ED ATTIVITA' STORICHE";

Modulistica e allegati: la comunicazione dovrà essere predisposta utilizzando la modulistica allegata al presente avviso, corredata dei seguenti documenti ed informazioni:

- a) Relazione illustrativa (Allegato A) , debitamente supportata da ulteriori riscontri documentali in cui siano evidenziati i profili di storicità dell'attività economica esercitata e si faccia dettagliatamente menzione delle caratteristiche storico-artistiche ed architettoniche dei locali presso cui l'attività è esercitata ovvero della particolare produzione realizzata e commercializzata anche evidenziando gli elementi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere da a) a f), della Legge Regionale n.1/2022 di seguito riportati:
 - la collocazione all'interno di un edificio storico classificato;
 - la presenza di un'architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio;
 - la presenza di una riconosciuta tradizione familiare, intesa come continuità di esercizio da parte del medesimo soggetto, suoi familiari, discendenti, eredi o aventi causa;
 - l'esercizio di un'attività storica o tradizionale regionale;
 - il riconoscimento dello specifico valore storico, artistico, culturale e ambientale di botteghe e locali o delle attività tradizionali ovvero del particolare pregio dei prodotti offerti;
 - la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili di specifico interesse artistico e storico, nonché l'inventario degli archivi e del patrimonio.
- b) Scheda dell'attività (Allegato B);
- c) documentazione fotografica;
- d) copia del titolo di proprietà dell'immobile presso cui l'attività economica è esercitata ovvero altra documentazione attestante la disponibilità degli spazi utilizzati ai fini d'impresa;
- e) l'eventuale provvedimento di cui all'articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali);

- 4) Le attività economiche risultanti dal censimento suddetto, previa verifica della sussistenza dei requisiti, saranno comunicate alla Direzione Regionale competente, ai fini dell'iscrizione delle stesse in una delle sezioni dell'Elenco regionale di cui all'articolo 4 della l.r. 1/2022;

- 5) Il Comune provvede al censimento avvalendosi anche della documentazione in proprio possesso, ovvero della documentazione acquisita dalla CCIAA di Frosinone e Latina, dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e dalle associazioni maggiormente di salvaguardia e di promozione delle botteghe e attività storiche che segnalino al Comune l'esistenza di esercizi aventi i requisiti per il riconoscimento dello status di bottega storica;
- 6) I dati personali richiesti con la presente procedura saranno raccolti e trattati dal Comune di Aprilia (quale Titolare del Trattamento) esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura. Gli stessi saranno trattati con modalità sia manuali che telematiche, in modo da garantirne l'integrità e la sicurezza e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di trattamento e protezione dei dati personali; i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati; i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, salvo le comunicazioni necessarie ad enti e uffici pubblici o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge e per le finalità di cui alla presente procedura. Agli interessati è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 e 77 del GDPR di cui al Regolamento UE n. 679/2016, contattando il Responsabile della Protezione dei dati personali, ai recapiti disponibili sul sito istituzionale. Le informazioni richieste devono essere necessariamente conferite a pena di esclusione;
- 7) Per tutto quanto non riportato nel presente Bando si rinvia alle norme nazionali e regionali vigenti in materia e alle disposizioni citate nel presente avviso. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Bernardi – Responsabile Ufficio SUAP.

Per ogni informazione o chiarimento ci si potrà rivolgere all'Ufficio SUAP del Comune di Aprilia ai numeri 06/92018656-620-665-651 oppure al seguente indirizzo e-mail attivita.produttive@comune.aprilia.lt.it o, previo appuntamento, direttamente presso l'Ufficio Suap del Comune di Aprilia sito in Piazza dei Bersaglieri 30 – III Piano.

Il Dirigente ad interim I Settore
Arch. Marco Paccosi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa